



TRIBUNALE DI LIVORNO
UFFICIO CONCURSUALE

RG 34/2022 proc. unitario

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Carlo Cardi, Presidente

Dr. Luigi Nannipieri, Giudice

Dr. Sergio Garofalo, Giudice relatore

Nel procedimento promosso da RICCARDO GHIOMELLI, nato a LIVORNO il 5/4/1968 ed ivi residente in via Simonini n. 34, (C.F.: GHM RCR 68D05 E625A), rappresentato e difeso dagli avv.ti Cosimo Maria Martini e Alessia Ciampolini, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 7.12.2022, il ricorrente ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni. Ha allegato, in particolare, la seguente documentazione: - dichiarazioni dei redditi e ultime buste paga; - relazione del gestore della crisi dott. Francesco Martelli, nominato dall'OCC istituito presso la Camera di Commercio Maremma e Tirreno, sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Nel ricorso sono riportati la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente. Quest'ultimo non è proprietario di beni mobili registrati né di immobili, svolge attività di lavoro dipendente con un reddito mensile netto di euro 2.500,00, abita in un immobile condotto in locazione con un canone mensile di euro 600,00, contribuisce al

mantenimento del figlio mediante pagamento della somma mensile di euro 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Nel ricorso è riportato l'elenco nominativo dei creditori ed è dato atto del compimento, in data 25.8.2021, di un atto di straordinaria amministrazione e segnatamente della vendita della quota di partecipazione detenuta nella

Il sig. Ghiomelli ha esposto: - di voler riconoscere ai creditori la somma mensile di euro 500,00, per la durata di anni quattro, quale differenza tra il reddito percepito e quanto occorrente al mantenimento proprio e del figlio minore; - di voler versare in favore della procedura la somma di euro 5.000,00, in quattro rate annuali di pari importo, pari all'importo percepito dalla vendita della quota di partecipazione detenuta nella

- che la propria sorella si è impegnata a mettere a disposizione della procedura la somma di euro 50.000,00 in quattro rate annuali di pari importo.

Al ricorso è allegata la dichiarazione di impegno di sorella del ricorrente, al versamento della somma di euro 50.000,00 a favore dei creditori del fratelli a condizione che sia "omologato" il piano di liquidazione controllata.

Il sig. Ghiomelli ha concluso per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, con richiesta di nominare quale liquidatore il dott. Francesco Martelli.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.

2. Il sig. Ghiomelli ha svolto attività di impresa, quale titolare della Azienda agricola Ghiomelli Riccardo, cancellata dal registro delle imprese il 9.12.2014. Stante il decorso dell'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, in disparte la natura non commerciale dell'impresa, comunque il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 1 c. 2 lett. c) CCII. In particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria di euro 601.631,29 e svolge attività di lavoro dipendente con una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 2.500,00 circa. Il nucleo familiare è composto dal solo ricorrente.

Il ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati, né di immobili ed abita in un alloggio condotto in locazione.

Risulta evidente che il reddito del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento, non consentono di far fronte all'ingente esposizione debitoria.

3.2 La relazione del gestore della crisi, dott. Francesco Martelli, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del gestore della crisi.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e del figlio ██████████ (una volta accertata la non indipendenza economica di quest'ultimo) non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII). Il ricorrente, pertanto, formulerà apposita e documentata istanza che il liquidatore, unitamente al proprio motivato parere, trasmetterà al G.D.

Merita di essere precisato che la liquidazione controllata non si fonda su una proposta ed un piano, né sull'omologazione da parte del Tribunale. Il piano liquidatorio illustrato nel ricorso è, quindi, irrilevante, spettando al liquidatore la redazione del programma in ordine ai tempi e modalità di liquidazione (art. 272 CCII), la formazione del passivo (art. 273), l'avvio delle eventuali azioni (art. 274), la predisposizione del progetto di riparto tra i creditori (art. 275).

Quanto all'impegno assunto dalla sig.ra ██████████ di versare la somma di euro 50.000,00, in quattro rate annuali di pari importo, in favore della procedura liquidatoria, deve ritenersi che sia indubitabile la legittimità dell'obbligazione assunta e la conseguente possibilità del liquidatore di agire per l'adempimento, ove esso non sia spontaneo. Inoltre, detta somma va considerata quale sopravvenienza attiva e ripartita tra i creditori nel rispetto della legge e, quindi, secondo l'ordine di prelazione. Infatti, sebbene la somma di euro 50.000,00 sia stata denominata in ricorso "finanza esterna", essa non può essere ripartita che secondo l'ordine di prelazione poichè una diversa distribuzione non è ammissibile nella procedura di liquidazione controllata (in cui – a differenza del

concordato preventivo – manca una proposta sottoposta al voto dei creditori) ed invero neanche è stata esplicitamente richiesta dal ricorrente.

pqm

dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **RICCARDO GHIOMELLI, nato a LIVORNO il 5/4/1968 ed ivi residente in via Simonini n. 34, (C.F.: GHM RCR 68D05 E625A).**

- a) Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore il dott. Francesco Martelli, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- d) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- e) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi o sopravvengono beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- f) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 14.12.2022

Il Presidente
Dott. Carlo Cardi

Il Giudice relatore
Dott. Sergio Garofalo